

TAR Roma, Sezione III - Sentenza 29/04/2011 n. 3686  
d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1.5

Nella procedura ristretta la fase di prequalifica, pur potendo essere ritenuta strettamente connessa, sul piano funzionale, alla fase successiva del procedimento volta all'aggiudicazione previo esame delle offerte presentate dai soggetti previamente qualificatisi, è tuttavia nettamente separata dalla gara vera e propria, dal diaframma costituito, da un lato, dalla lettera d'invito, che pone le regole di gara che disciplinano la successiva aggiudicazione ad uno dei soggetti già ritenuti in possesso dei necessari requisiti e, dall'altro, dalla conseguente presentazione delle offerte da parte dei potenziali partecipanti alla gara qualificatisi, che solo allora divengono, in base alle regole così fissate, diretti contendenti ai fini della selezione della migliore offerta presentata. Conseguentemente, al fine di ritenere sussistente la violazione della disposizione che vieta la partecipazione di imprese collegate è necessario che entrambe le imprese sospette di collegamento abbiano partecipato alla fase di gara vera e propria.